

# **LE DROIT PENAL EUROPEEN POUR LES AVOCATS DE LA DEFENCE**

25-26.09.2015

Prof.ssa Avv. Vania Cirese

**I rapporti giurisdizionali  
con autorità straniera**

# Principi fondamentali

Il **libro XI** del cpp, disciplina i **rapporti giurisdizionali con le autorità straniere** in materia penale. Di tali rapporti l'art. 696 cpp dà un elenco non esaustivo.

**Due** sono i principi fondamentali che informano la materia:

- 1) Il **principio di prevalenza** delle norme di diritto internazionale generale o convenzionale su quelle interne
- 2) Il **principio di sussidiarietà** delle norme contenute nel codice rispetto a quelle internazionali.

# Libro XI

## artt. 696 – 746 c.p.p.

Le norme in tema di **cooperazione penale** rivestono rango suppletivo, con la conseguenza che Ministro della Giustizia, giudici, magistrati del PM, ecc. risultano obbligati a non applicare le norme interne contrarie al diritto internazionale convenzionale o generale.

L'art. 696 cpp impone ai soggetti pubblici operanti nel processo penale ed all'autorità amministrativa di rispettare le attribuzioni e le regole procedurali stabilite dalle «*convenzioni internazionali in vigore per lo Stato*» italiano.

- Art. 696 cpp

Alla **clausola di prevalenza** delle norme internazionali si contrappone una sorta di clausola di salvaguardia del diritto interno, contenuta nell'art. 705 comma 2 cpp.

L'art. 696 cpp assolve un non trascurabile ruolo per la risoluzione preventiva delle possibili antinomie tra assetto codicistico e prassi internazionale in relazione alla medesima materia.

# Principi che informano la materia

1. Il **principio di prevalenza** delle norme di diritto internazionale generale o convenzionale su quelle interne
2. Il **principio di sussidiarietà** delle norme contenute nel codice rispetto a quelle internazionali

# Le fonti di diritto internazionale generale

Sono l'insieme delle consuetudini internazionali e dei principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti che formano la base stessa della convenzione internazionale fra Stati.

Art. 10 Cost. *«l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute»*

Sul diritto interno prevalgono le **convenzioni internazionali** che sono in «vigore» per lo Stato italiano.

# Principio di **sussidiarietà**

Fa sì che le disposizioni contenute nel codice operino soltanto se le norme internazionali pattizie «**mancano o non dispongono diversamente**».

Nonostante il loro carattere sussidiario rispetto al diritto internazionale pattizio, le norme del codice del libro XI mantengono un autonomo valore perché danno luogo ad una disciplina completa ed ordinata della materia.

# L'extradizione

L'extradizione può essere definita come la **consegna** di una persona da parte di uno Stato (**richiesto**), nel cui territorio questo si trova, ad un altro Stato (**richiedente**) che ne abbia fatto domanda per sottoporre detta persona a giudizio o per dare esecuzione nei suoi confronti a *“una sentenza di condanna o altro provvedimento restrittivo della libertà personale”* (artt. 697 e 720 cpp).

**NON** è consentita quando *“vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori”*

**ovvero**

*«pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione dei diritti fondamentali della persona» (art. 698 cpp).*


# Principi che informano l'istituto sono:

Principio della **DOPPIA INCRIMINABILITA'** (o punibilità):  
l'estradizione non è ammessa se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non è previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.

Principio di **SPECIALITA'**: lo Stato che ha ottenuto l'estradizione di un accusato o condannato non può procedere nei suoi confronti per fatti anteriori e diversi rispetto a quello per il quale l'estradizione è stata concessa (a meno che si richieda la c.d. Estradizione suppletiva).

- Principio di **NE BIS IN IDEM**: chi è già stato giudicato in Italia non può essere estradato per essere nuovamente processato in un altro Paese per lo stesso fatto.
- Principio di **SUSSIDIARIETA'**: lo Stato richiesto non concede l'extradizione qualora l'interessato sia sottoposto a procedimento penale nel proprio territorio o vi debba scontare una pena.
- Principio di **RECIPROCITA'**: strumento di contrattazione politica reciproca tra Stati.

**SCHEMA 110 Estradizione per l'estero (passiva)**



# Estradizione per l'estero (**passiva**)

L'ordinamento italiano stabilisce una serie di limiti alla concessione dell'estradizione:

Limiti **SOSTANZIALI**: per reati politici, se vi è ragione di ritenere che la persona richiesta verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori, se, per il fatto per il quale è domandata l'estradizione, è prevista la pena di morte dalla legge dello Stato richiedente.

Limiti **FORMALI**: necessità di una espressa domanda da parte dello Stato estero e nell'effettuazione dell'apposito procedimento di estradizione previsto dal codice.

Il procedimento di estradizione ha carattere misto (**3 fasi**):

2 amministrative;

1 giurisdizionale come garanzia per l'estradando.

- Il procedimento **si apre con l'invio della domanda di estradizione da parte dello Stato estero**, unitamente ai relativi documenti, al Ministro della Giustizia italiano. Questi può respingere la domanda di estradizione oppure trasmetterla con i relativi documenti al Procuratore Generale presso quella Corte d'Appello che risulta individuata in base ai criteri dettati ex art. 701, comma 4 cpp.

## • La fase giurisdizionale.

Il Procuratore Generale deve disporre la comparizione dell'estraddando per provvedere alla sua identificazione ed alla raccolta del suo eventuale consenso all'estraddizione (il consenso rende inutile l'ulteriore corso del procedimento giurisdizionale). L'estraddando è assistito da un difensore di fiducia o d'ufficio.

Dopo accertamenti il Procuratore Generale presenta la requisitoria alla Corte d'Appello entro 3 mesi dalla ricezione della domanda di estraddizione.

Il presidente della Corte d'Appello fissa la data dell'udienza per la decisione (e almeno 10 gg prima a pena di nullità) ne dispone comunicazione al PM, all'estraddando, al suo difensore ed al rappresentante dello Stato richiedente.

La Corte decide in camera di consiglio, ma il PM ed il difensore dell'estraddando hanno l'obbligo di essere presenti.

## **Sentenza favorevole all'estradizione nei seguenti casi art. 705 cpp:**

- Se vi sono gravi indizi di colpevolezza ovvero se vi è una sentenza irrevocabile di condanna che non contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
- Se l'estradando sarà sottoposto a procedimento che garantisce il rispetto dei diritti fondamentali;
- Se non vi è motivo di ritenere che l'estradando sarà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.

# Sentenza **contraria** all'estradizione

- La corte revoca le eventuali misure cautelari.
- La **sentenza sfavorevole** ha un effetto preclusivo, in quanto lo stesso Stato estero **non potrà presentare una nuova domanda di estradizione** riguardante la medesima persona per lo stesso fatto. La preclusione non opera se vengono presentati dallo Stato richiedente elementi “che non siano già stati valutati dall'autorità giudiziaria”.

Contro al decisione della corte d'appello è possibile presentare ricorso in Cassazione. In questo caso la Cassazione decide “anche per il merito” (assumendo funzioni di giudice di 2 grado).

Legittimati ad impugnare la sentenza della Corte d'Appello sono l'estraddando, il suo difensore, il procuratore generale e il rappresentante dello Stato richiedente.

Se la fase giurisdizionale si chiude con una sentenza favorevole o se essa viene omessa in caso di estradizione consensuale, il Min. della Giustizia con valutazione discrezionale decide entro 45 gg. se concedere o meno l'extradizione.

Se la decisione del Ministro è favorevole all'extradizione, questa deve essere comunicata senza indugio allo Stato richiedente, indicando il luogo e la data a partire dalla quale è possibile la consegna dell'estradando.

# I provvedimenti cautelari

Artt. 714 – 719 cpp

Sono necessarie sia una richiesta del Ministero della Giustizia, sia una decisione favorevole dell'organo giurisdizionale.

Ai sensi dell'art. 714 cpp, le misure coercitive e il sequestro non possono essere disposti se “*vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione*”.

## Equiparazione dell'estraddando all'imputato.

- Le misure applicabili nei confronti dell'estraddando sono quelle di tipo coercitivo previste dagli artt. 281-286 cpp, nonché il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato (artt. 321 e ss cpp).

La competenza a provvedere all'applicazione della misura cautelare appartiene alla Corte d'Appello. Il presidente entro 15 gg dall'esecuzione della misura coercitiva, provvede all'audizione della persona che vi è sottoposta.

Quanto ai **termini di durata massima**, il codice prevede che la persona sottoposta a misura cautelare deve essere rimessa in libertà qualora sia trascorso 1 anno *“senza che la corte d'appello abbia pronunciato sentenza favorevole all'estradizione”* ovvero sono trascorsi 1 anno e 6 mesi, qualora sia stato presentato ricorso in Cassazione, senza che si sia concluso l'intero procedimento davanti all'autorità giudiziaria.

- Contro la decisione della corte d'Appello in merito all'applicazione della misura cautelare è ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

# L'estradizione dall'estero (**attiva**)

Quando l'Italia presenta richiesta di estradizione (artt. 720 e ss. cpp).

Anche l'estradizione attiva può essere di esecuzione o di cognizione.

Il nostro codice contiene solo le norme che attengono alla **domanda da rivolgersi all'autorità straniera**, in quanto la restante parte del procedimento sarà disciplinata dall'ordinamento dello Stato a cui l'estradizione è richiesta.

- Ruolo centrale è svolto dal **Ministro della Giustizia**, che presenta la domanda di estradizione al Paese estero.

Il Ministro può agire sia di propria iniziativa, sia su domanda del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello nel cui distretto si procede o è stata emessa sentenza di condanna.

# Al guardasigilli compete:

- può chiedere all'autorità giudiziaria straniera l'arresto provvisorio dell'estradando;
- può richiedere lo svolgimento di ricerche all'estero dell'imputato o del condannato;
- può accettare le condizioni che lo Stato estero pone per l'estradizione, con l'unico limite del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento. Le eventuali condizioni accettate dal ministro della Giustizia vincolano l'autorità giudiziaria italiana per espressa previsione di legge.

Sul sito Ministero Giustizia.it esiste la lista convenzioni multilaterali e accordi bilaterali in vigore tra l'Italia e altri paesi del mondo.

...ad es. l'arcipelago di Capo Verde e le isole Seychelles non hanno accordo di estradizione con l'Italia !!

# Il M.A.E.

Il **Mandato d'Arresto Europeo** è una forma di estradizione semplificata che è affidata alle autorità giudiziarie dei paesi membri dell'UE e che si basa sulla “fiducia reciproca” tra gli Stati:

E' eliminato il filtro del potere politico: il ministro della giustizia è un mero organo di assistenza amministrativa;

i motivi di rifiuto possono essere soltanto quelli previsti in modo uniforme per i Paesi membri dell'Unione;

per un gruppo di 32 tipi di reati di gravità medio-alta non è richiesto il requisito della doppia incriminazione,

i tempi della procedura di consegna devono restare entro 60 gg. (prorogabili di altri 30 gg.)

Il mandato di arresto europeo può essere emesso in caso di:

- condanna con sentenza definitiva ad una pena detentiva o ad una misura di sicurezza privativa della libertà di durata non inferiore a **quattro mesi**;
- reati puniti con una pena detentiva o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima non inferiore a **12 mesi**.

Fra i reati che comportano la consegna **senza verifica della doppia incriminazione del fatto** e a condizione che siano puniti nello Stato membro di emissione con una pena massima pari o superiore a tre anni, figurano: terrorismo, tratta di esseri umani, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, falsificazione di monete, omicidio, razzismo e xenofobia, stupro, traffico di veicoli rubati, e frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità.

Il mandato d'arresto europeo deve contenere tutta una serie di informazioni relative a: identità della persona, autorità giudiziaria emittente, sentenza definitiva, natura del reato, pena ecc.

Ciascuno Stato membro non dà esecuzione a un MAE se:

- **è già stata pronunciata una sentenza definitiva** da uno Stato membro per lo stesso reato contro la stessa persona (principio del *ne bis in idem*);
- il reato è **coperto da amnistia** nello Stato membro dell'esecuzione;
- la persona interessata non può essere considerata responsabile dallo Stato membro di esecuzione a causa dell'**età**.

In presenza di altre condizioni (in caso di prescrizione dell'azione penale o della pena in applicazione delle disposizioni dello Stato membro di esecuzione, in caso di sentenza definitiva per lo stesso fatto emessa da un paese terzo, ecc.) lo Stato membro di esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato. Può anche rifiutarsi se la persona interessata non è comparsa personalmente presso il tribunale in cui è stata pronunciata la sentenza, a meno che non siano state adottate adeguate tutele. In ogni caso, **il rifiuto deve essere motivato**.

# Le rogatorie internazionali

Sono quelle richieste che uno Stato presenta ad un altro per il **compimento di determinati atti**:

comunicazioni; notificazioni; attività di acquisizione probatoria.

**Rogatorie dall'estero** (passive): quando è uno Stato estero a chiedere al nostro Paese il compimento di un atto

**Rogatorie all'estero** (attive): quando è l'Italia a domandare ad un altro Stato lo svolgimento di una determinata attività

# Rogatorie dall'estero

Si compone di **2** fasi:

**Amministrativa** (Ministro della Giustizia)

**Giurisdizionale:** - di cognizione

- di esecuzione

# Fase amministrativa

Il Min. della Giustizia ha un potere di *blocco ex ante* della rogatoria nelle seguenti situazioni (art. 723 cpp):

- Quando gli atti richiesti compromettano la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello stato italiano;
- Quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge italiana o contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento;

- Quando vi sono fondate ragioni per ritenere che le considerazioni relative alla razza, sesso, nazionalità, lingua, opinione politica, alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del processo, a meno che non vi sia il consenso liberamente espresso dall'interessato;
- Quando la rogatoria ha per oggetto la citazione di un testimone, perito o imputato e lo Stato estero non fornisce idonee garanzie in ordine all'immunità della persona citata (immunità temporanea).

# Fase **giurisdizionale**

Nel caso di citazione di testimoni, periti o imputati si ha una procedura semplificata.

Per le richieste di rogatoria aventi ad oggetto attività diversa (ad es. acquisizione probatoria) si instaura una procedura più articolata, poiché si necessita di una decisione favorevole della Corte d'Appello nel cui distretto devono svolgersi gli atti (art. 724 cpp).

In questo caso si hanno **2 sottofasi**:

# cognizione

Il Procuratore Generale, ricevuti gli atti dal Ministro della Giustizia, presenta la requisitoria alla Corte d'Appello che **nega** la rogatoria **se**:

Gli atti richiesti sono vietati dalla legge o contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento;

Il fatto, per cui procede l'autorità straniera, non è previsto dalla legge italiana come reato e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria;

- Considerazioni relative alla razza, religione, sesso, nazionalità, lingua, alle opinioni politiche e alle condizioni personali o sociali possono influire sullo svolgimento o sull'esito del procedimento, salvo il caso in cui l'interessato vi abbia dato il proprio consenso liberamente espresso.

La Corte d'Appello sospende l'esecuzione della rogatoria se questa può pregiudicare le indagini o i procedimenti penali in corso nel nostro Stato.

# esecuzione

In assenza dei predetti ostacoli, la Corte d'Appello **dispone l'exequatur con ordinanza.**

In questo caso **si apre la seconda sottofase**, quella «esecutiva», retta dal principio del *locus regit actum*:

uno degli stessi componenti della corte d'Appello o il GIP del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti, dà esecuzione all'ordinanza.

L'autorità straniera richiedente può ottenere che l'esecuzione dell'attività richiesta avvenga secondo particolari modalità di svolgimento, sempre che queste «non siano contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato».

# Rogatorie internazionali **all'estero**

Ex art. 727 cpp può essere promossa sia dalla magistratura giudicante, sia da quella inquirente.

Procedimento **ordinario**

Procedimento **d'urgenza**

# Procedimento **ordinario**

Il Min. della Giustizia deve ricevere le richieste di rogatorie delle autorità giudiziarie italiane. Il Ministro, entro 30 gg. successivi può:

- Bloccare subito la richiesta di rogatoria

*(se ritiene che possono essere compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato).*

- Inoltrare la richiesta di rogatoria all'agente diplomatico o consolare italiano del Paese in cui deve essere effettuata la rogatoria

- Rimanere inerte.

In tal caso l'autorità giudiziaria può provvedere direttamente all'inoltro della rogatoria all'agente diplomatico o consolare italiano nel Paese estero, informandone il Ministro (che può ancora bloccare la rogatoria fino a quando l'agente diplomatico o consolare italiano non ha a sua volta trasmesso la richiesta alla competente autorità straniera).


# Procedimento d'urgenza

In caso d'urgenza l'autorità giudiziaria trasmette direttamente la richiesta di rogatoria all'agente diplomatico o consolare italiano. In questo caso l'autorità giudiziaria deve inviare comunicazione della richiesta di rogatoria al Min. della Giustizia, che può sempre esercitare il potere di blocco.


Le risultanze delle rogatorie entrano a far parte del fascicolo per il dibattimento.

- A seguito della Legge 479/1999, si ha una nuova formulazione dell'art. 413 cpp.

Non vengono più acquisiti indistintamente tutti i verbali degli atti assunti con rogatoria internazionale, ma **solo i documenti**, nonché i verbali di atti che sono o irripetibili ovvero compiuti con modalità tali da consentire ai difensori di assistere al loro compimento e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana.

**SCHEMA 111** Rogatorie dall'estero (o passive)

**SCHEMA 112 Rogatorie all'estero (attive) al di fuori di una convenzione**



# **Inutilizzabilità** degli atti raccolti tramite rogatoria internazionale

Legge 367/2001 ha ampliato le ipotesi di inutilizzabilità degli atti raccolti per mezzo di rogatoria. **L'art. 729 cpp contempla 4 ipotesi:**

- Qualora lo Stato estero abbia posto delle condizioni all'utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria italiana è vincolata dalla legge al rispetto di tali condizioni a pena di inutilizzabilità;

- L'art. **729 cpp** prevede il divieto di utilizzare atti acquisiti o trasmessi, a seguito di rogatoria all'estero, in violazione delle norme di cui all'art. 696 (vedi Convenzione europea di assistenza giudiziaria)
- L'art. **729, comma 1 bis cpp** stabilisce l'inutilizzabilità degli atti assunti tramite rogatoria quando lo stato estero dia esecuzione non modalità diversa da quelle indicate dall'autorità giudiziaria italiana (modalità previste dal nostro ordinamento giuridico).
- L'art. **729, comma 1 ter cpp** stabilisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti assunti tramite rogatoria, ma inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1 bis.

# Riconoscimento degli effetti delle sentenze penali straniere

Riconoscimento in base a disposizione del codice (art. 12 cp), solo per le seguenti finalità:

Per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità, la professionalità, la tendenza a delinquere;

Per infliggere una pena accessoria

Per applicare misure di sicurezza personali;

Per le restituzioni, il risarcimento del danno o altri effetti civili.

L'art. 12 c.p. stabilisce alcuni limiti al riconoscimento della sentenza straniera:

Deve avere ad oggetto un delitto;

La sentenza deve essere stata pronunciata dall'autorità giudiziaria di uno Stato con il quale l'Italia ha un trattato di estradizione.

Riconoscimento a norma delle disposizioni dei trattati internazionali. Quando si vuole che tali sentenze producano effetti diversi o ulteriori rispetto a quelli indicati nell'art. 12 c.p.

In tali casi spetta al Ministro della Giustizia una valutazione preventiva sulla richiesta di riconoscimento. Se tale controllo ha esito favorevole, il guardasigilli trasmette al Procuratore Generale la richiesta di riconoscimento unitamente alla relativa documentazione.

Non può procedersi a riconoscimento se la sentenza non è divenuta irrevocabile.

## L'esecuzione all'estero di sentenze italiane

E' condizionata alla disciplina esistente nei singoli paesi stranieri ed anche dagli accordi internazionali.

Alcuni limiti all'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna restrittiva della libertà personale: *«solo se il condannato, reso edotto delle conseguenze, vi acconsenta liberamente e se l'esecuzione all'estero è comunque idonea a favorire il reinserimento sociale del reo»*.

L'iniziativa spetta al Ministro della Giustizia, che deve attivare il procedimento presso la Corte d'Appello, nel cui distretto è stata emessa la sentenza di condanna. Questi, a sua volta promuove il procedimento di fronte alla Corte d'Appello che delibera con sentenza in camera di consiglio.

# I diritti di difesa nella giurisprudenza della Corte EDU

# **I diritti di difesa nella giurisprudenza della Corte EDU**

## *Una breve premessa*

- Le nozioni di ‘accusa penale ‘ e ‘materia penale’ (leading case: Engel ed altri c. Paesi Bassi): autonomia delle garanzie convenzionali rispetto alle definizioni formali date dai singoli ordinamenti nazionali
- I tre criteri elaborati dalla Corte: *a)* appartenenza delle norme al sistema penale nazionale; *b)* natura dell’illecito; *c)* grado di severità delle sanzioni

# Il campo di applicazione della garanzia convenzionale

- L'esistenza di una procedura volta a determinare la 'fondatezza' di un'accusa
- Ipotesi problematiche: procedure di estradizione (*ex multis*, Cipriani c. Italia); mandato di arresto europeo (Monedero Angora c. Spagna); commissioni parlamentari d'inchiesta; procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione.

# Art. 6 CEDU

- 1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.
- 2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
- 3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
  - a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;
  - b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
  - c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
  - d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
  - e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

## **I diritti di difesa come aspetti del diritto ad un equo processo**

- Il diritto ad essere informato dell'accusa
- Il diritto all'interprete
- Il diritto di preparare una difesa (il diritto all'autodifesa e alla difesa tecnica)
- Il diritto di partecipar personalmente al processo
- Il diritto al contraddittorio
- I limiti all'utilizzabilità delle prove assunte in violazione delle garanzie convenzionali

# Il diritto ad essere informato dell'accusa

- Il ruolo dell'atto di accusa
- La descrizione del fatto: le ragioni dell'accusa e la qualificazione giuridica (Pélissier e Sassi c. Francia)
- Casistica: quando la Corte ha ritenuto sufficienti le indicazioni (De Lorenzo c. Italia)...e quando no (Mattochia c. Italia)
- Modificazione dell'accusa e di versa qualificazione giuridica del fatto

# Il diritto di disporre del tempo per preparare la difesa

- I due elementi di una difesa effettiva: a) le facilitazioni; b) il tempo (Galstyan c. Armenia; Can v. Austria; Connolly v. the United Kingdom; Mayzit v. Russia; Foucher v. Francia)
- Il calcolo della 'lunghezza' del tempo di preparazione necessario
- Casistica

# Autodifesa e difesa tecnica

- Il momento 'genetico' del diritto di difesa
- Il diritto all'autodifesa
- Il diritto al gratuito patrocinio

# Il diritto di partecipare personalmente al processo

- Caso Colozza c. Italia: la facoltà per l'imputato di partecipare personalmente al processo, sebbene non espressamente prevista dall'art. 6, rappresenta un contenuto implicito e necessario della garanzia convenzionale.
- La rinuncia al processo deve essere accertata e deve essere inequivoca
- In caso di dubbio circa l'effettiva comunicazione all'imputato della pendenza del procedimento, le autorità nazionali sono tenute alle opportune verifiche

# Il diritto ad esaminare i testimoni a carico

- Nozione di 'teste a carico' (Mika c. Svezia; Vidal c. Belgio)
- Principio del contraddittorio: le eccezioni (ricorso a deposizioni rese nelle indagini; testimone assente o rinunciante; misure positive adottate dagli Stati nella lotta al terrorismo o alla criminalità organizzata)...
- ...il test della 'decisività' della testimonianza...
- ...i limiti in cui le giurisdizioni nazionali possono fondare una condanna sulle dichiarazioni di un testimone che l'imputato non ha mai potuto contro interrogare
- I testimoni anonimi

# Il diritto ad ottenere l'esame e la convocazione di testi a discarico

- La configurazione del diritto
- I limiti del diritto

# Il diritto all'assistenza di un interprete

- Consacrazione, in materia processuale, del principio di non discriminazione
- 'Interprete' e non 'traduttore': l'assistenza valutata secondo il criterio funzionale

# I rapporti tra sistema CEDU e diritto interno. Analisi dei livelli

- Il dialogo tra le corti: il canone dell'interpretazione conforme
- I rimedi interni all'accertata violazione delle garanzie convenzionali
- Le norme CEDU come 'norme interposte'